

N. R.G. 2023/5489



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. **5489/2023** promosso da:

L. F. [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio degli avv.ti L. [REDACTED] e
M. [REDACTED]

ricorrente

contro

R. [REDACTED] C. [REDACTED] C. [REDACTED] ([REDACTED]), con il patrocinio dell'avv.
C. [REDACTED]

resistente

il G.I., a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1.- Con atto di citazione notificato in data 21.4.2023, L. F. [REDACTED], titolare della licenza di tassista n. 3 del [REDACTED] ed entrato a far parte del "T. C. [REDACTED]" (di seguito anche solo "il Consorzio" o "il Consorzio [REDACTED]") a seguito dell'accoglimento da parte dell'assemblea in data 5.6.2019 della sua domanda di ammissione, ha convenuto in giudizio il predetto consorzio onde ottenere l'accertamento della invalidità della decisione con cui il consiglio direttivo, in data 13.3.2023, ha deliberato la sua esclusione con effetto immediato.

Nel giudizio di merito si è costituito il Consorzio, in persona del presidente del consiglio direttivo in carica, che ha concluso per il rigetto delle domande avversarie in quanto infondate in fatto e diritto, chiedendo a sua volta di accertarsi la legittimità della decisione impugnata e confermarsi l'esclusione deliberata; in subordine, il Consorzio ha chiesto l'accertamento dell'intervenuta esclusione a far data dal 18.11.2023 o dalla diversa data ritenuta di giustizia.

1.1.- Con successivo ricorso depositato il 12.5.2023, l'attore ha promosso istanza cautelare in corso di causa, chiedendo, *inaudita altera parte* o, in subordine, previa instaurazione del contraddittorio, "la sospensione dell'esecutività della delibera di esclusione del 13/03/23 ... in quanto ritenuta gravemente pregiudizievole per il medesimo con conseguente reintegrazione nella sua qualità di Socio del Consorzio". Richiamati, in punto di *fumus boni iuris*, i motivi di invalidità della delibera fatti valere nel merito (i.e. insussistenza di inadempienze tali da comportare l'esclusione, assenza di idoneo procedimento di esclusione, violazione delle "più basilari regole di contestazione e garanzia



dei diritti difensivi”, abnormità e abuso del provvedimento), a fondamento delle ragioni di urgenza, il ricorrente ha rimarcato, oltre alla lesività in sé della perdita “*delle proprie prerogative di socio*”, il “*grave nocumento economico*” che conseguirebbe alla mancata sospensione dell’efficacia della delibera, in quanto il lavoro di tassista sarebbe l’unica fonte di reddito per l’attore e la sua famiglia. Disattesa l’istanza di provvedimento *inaudita altera parte*, a seguito della fissazione dell’udienza di discussione, si è costituito anche nel procedimento cautelare il Consorzio resistente, che, eccepita, in via pregiudiziale, la “decadenza” dell’attore dal diritto di proporre il ricorso cautelare per difetto di contestualità rispetto alla già instaurata azione di merito, ha contestato l’esistenza di *fumus boni iuris e periculum in mora*, concludendo per il rigetto anche dell’istanza di sospensione.

Acquisiti in udienza nuovi documenti e assegnato un termine a difesa, le parti hanno discusso oralmente la causa, riportandosi alle rispettive conclusioni e il g.i. si è riservato di decidere.

2.- Il Consorzio ha, in via pregiudiziale, eccepito la decadenza dell’attore dalla facoltà di promuovere l’istanza cautelare di sospensione per difetto di contestualità in riferimento all’atto di citazione precedentemente notificato, richiamando la previsione dell’art. 2378, terzo comma, c.c. come a sua volta richiamato dall’art. 2388, quarto comma, c.c.

Non è inutile ricordare, al riguardo, che, in materia di deliberazioni societarie, ai sensi del terzo comma dell’art. 2378 c.c. l’impugnante può chiedere, mediante ricorso cautelare depositato “contestualmente” all’atto di citazione, la sospensione dell’esecuzione della deliberazione societaria impugnata. La *ratio* è quella di evitare gli effetti distorsivi di una eventuale azione di sospensione della delibera sociale disgiunta dall’azione di annullamento della stessa e risponde all’esigenza di certezza dei rapporti giuridici e stabilità degli effetti delle decisioni assunte, che permea l’intera disciplina del diritto societario.

Il principio di contestualità sancito dalla norma va, quindi, letto in tale ottica: l’oggetto dei due accertamenti - quello cautelare in funzione di garanzia degli effetti della pronuncia definitiva e quello proprio del merito - deve coesistere, restando precluso un giudizio cautelare tipico autonomo. Per tali ragioni, mentre si ritiene generalmente inammissibile una richiesta cautelare *ante causam*, si ammette che l’inibitoria possa essere proposta anche in un momento successivo all’introduzione della causa di merito, essendo, come visto, dirimente che detta istanza sospensiva sia correlata alla pendenza dell’impugnativa sostanziale.

Ne consegue che, sotto il profilo sollevato dalla difesa convenuta, l’eccezione non è fondata.

3.- Sussiste, peraltro, una diversa ragione per dubitare della tempestività dell’azione promossa dal F [REDACTED]

3.1.- Sebbene l’impugnativa e la collegata istanza cautelare di sospensione siano state dall’attore qualificate alla stregua di istanze *ex artt.* 2388, quarto comma, e 2378, terzo comma, c.c., sul



presupposto dell'applicabilità alla fattispecie in oggetto della disciplina delle società di capitali, dalla visura e dallo statuto depositati in atti si evince chiaramente che il Consorzio [REDACTED] di [REDACTED] è un semplice consorzio tra imprese, non costituito in forma societaria, la cui organizzazione deve, pertanto, ritenersi principalmente affidata alla regolamentazione statutaria, nella cornice normativa degli artt. 2602 e ss. c.c.

Il regime delle deliberazioni consortili è disciplinato - in termini invero assai generali - dall'art. 2606 c.c., il quale si limita a prevedere che, salvo diversa disposizione del contratto, le decisioni riguardanti l'attuazione dell'oggetto del consorzio debbono essere prese a maggioranza dei consorziati (comma 1) e a stabilire il termine entro il quale tali deliberazioni, se non conformi a quanto disposto dal medesimo articolo o dal contratto, possono essere impugnate davanti all'autorità giudiziaria (comma 2). Su tale termine di decadenza si tornerà a breve.

Come rimarcato da autorevole dottrina e dalla giurisprudenza di legittimità, l'eventualità che la suddetta scarna disciplina, evidentemente suscettibile di essere maggiormente specificata dal contratto consortile, possa essere integrata mediante applicazione analogica delle disposizioni dettate dal codice in tema di società - in particolare quelle riguardanti le società azionarie - se non è da escludere in via assoluta, in considerazione dei connotati in qualche misura paradigmatici di quella disciplina rispetto ad ogni altro fenomeno *lato sensu* associativo, non può, secondo la giurisprudenza, essere posta come regola generale. Vi osta tanto la differenza di scopo e di struttura che caratterizza i consorzi rispetto agli enti costituiti in forma societaria, quanto il fatto che la legge consente ai consorzi di assumere la veste di società (cfr. art. 2615-ter c.c.), così assoggettandosi alla relativa disciplina, il che lascia logicamente intendere che quella medesima disciplina non possa essere applicata quando, invece, la scelta della veste societaria non è stata compiuta (così, Cass. n. 2334/2012 in motivazione).

La complessa e articolata normativa che presiede all'impugnazione delle delibere delle società di capitali e delle cooperative per azioni non può quindi essere automaticamente e integralmente trasposta al settore dell'impugnazione dei deliberati consortili, ove il consorzio non sia costituito in forma di società.

Ciò non toglie che le decisioni del consorzio assunte non in conformità alla legge o al contratto possano essere sindacate sotto il profilo della validità, come anzi espressamente contemplato dal secondo comma dell'art. 2606 c.c., secondo cui *“le deliberazioni che non sono prese in conformità alle disposizioni di questo articolo o a quelle del contratto possono essere impugnate davanti all'autorità giudiziaria entro trenta giorni...”*.

In detta ipotesi, l'istanza cautelare volta ad ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva della delibera che si assuma viziata va qualificata alla stregua di un ricorso atipico ex art. 700 c.p.c. In



mancanza, infatti, di un'espressa disposizione di legge e non essendo applicabile alle delibere consortili, in ragione della già evidenziata distinzione funzionale e strutturale tra società azionarie e consorzi, che sconsiglia un indiscriminato ricorso all'analogia, il procedimento speciale di cui all'art. 2378 c.c., l'esecuzione della deliberazione, che l'impugnativa di per sé non intacca, può essere sospesa a mezzo di un procedimento cautelare di urgenza, al ricorrere dei necessari presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Tale soluzione è stata accolta dalla giurisprudenza di merito, che ha confermato che *“nell'ipotesi di impugnazione di delibera emessa dall'organo assembleare di consorzio non costituito in s.p.a. deve applicarsi non il procedimento disciplinato dall'art. 2378 c.c., bensì lo strumento cautelare apprestato dall'art. 700 c.p.c., in quanto la disciplina delle s.p.a. può applicarsi nella sua interezza solo ove il consorzio sia costituito come s.p.a. e non tutte le volte in cui contenga organi o elementi creati sulla falsa riga delle predette società”* (Trib. Matera 10.11.2001).

Ne consegue, da un lato, che l'azione cautelare promossa dall'attore va qualificata alla stregua di un ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. di cui vanno accertati i presupposti, d'altro lato, che il procedimento di impugnazione non è quello tassativamente previsto per le s.p.a. dall'art. 2378 c.c. (richiamato per le s.r.l. dall'art. 2479-ter u.c. c.c.), bensì quello sommariamente delineato dall'art. 2606, secondo comma, c.c.

3.2.- Il dettato di tale articolo è particolarmente sintetico. La rubrica fa generico riferimento alle “deliberazioni consortili”, senza specificare l'organo deliberante, sebbene i riferimenti testuali alla “maggioranza dei consorziati” e ai “consorziati assenti” evocano lo schema assembleare; cionondimeno, la norma non esclude dal suo campo applicativo le deliberazioni assunte dal consiglio direttivo, che condividono, con quelle dell'assemblea dei consorziati, lo scopo di “attuare l'oggetto del consorzio”, espressamente contemplato dal primo comma. Non v'è, peraltro, dubbio che l'articolo si riferisca anche alle scelte di natura gestoria nella misura in cui domanda ai “consorziati”, salvo diversa disposizione contrattuale, la competenza di deliberare in materia di “attuazione dell'oggetto del consorzio”.

Va, al riguardo, segnalato che lo statuto del Consorzio R [REDACTED] di [REDACTED], con specifico riferimento all'assetto degli organi consortili, mentre attribuisce all'assemblea dei consorziati unicamente il compito di eleggere i componenti del consiglio direttivo e il presidente, assegna all'organo amministrativo la generalità dei “poteri di gestione del Consorzio”, attribuendogli poi specificamente la competenza di deliberare l'esclusione del consorziato.

Anche in base alla ripartizione delle competenze in concreto adottata dal Consorzio, dunque, non pare potersi escludere che alle deliberazioni consortili assunte dal consiglio direttivo, compresa quella di esclusione del consorziato, si applichi l'art. 2606 c.c.



Tale soluzione (applicazione del disposto dell'art. 2606 c.c. alle deliberazioni di esclusione dei consorziati) è stata, peraltro, accolta da autorevole dottrina oltre che dalla giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Roma, 14.11.2012).

Mentre, infatti, si sottolinea che, nel prevedere i casi di esclusione, il contratto stabilirà altresì gli specifici meccanismi mediante i quali l'istituto in concreto debba operare, stabilendo, ad esempio, se l'esclusione possa essere decisa a maggioranza o richieda invece l'unanimità dei consensi dei consorziati (escluso, ovviamente, il destinatario del provvedimento), nonché con quali forme il provvedimento di esclusione debba essere comunicato al consorzio e quali rimedi siano a lui consentiti per opporsi a tale decisione, nel silenzio del contratto, si ritiene che la legge quanto meno attribuisca al consorzio il diritto di impugnare il provvedimento di esclusione (od opporsi ad esso), nelle forme ed entro il termine appunto previsti dall'art. 2606 c.c.

3.3.- Ora, come già rilevato, il secondo comma dell'art. 2606 c.c. stabilisce che *“le deliberazioni che non sono prese in conformità alle disposizioni di questo articolo o a quelle del contratto possono essere impugnate davanti all'autorità giudiziaria entro trenta giorni”*, decorrenti, per i consorziati assenti, *“dalla comunicazione o, se si tratta di deliberazione soggetta ad iscrizione, dalla data di questa”*.

La norma assoggetta l'impugnativa della deliberazione consortile ad un chiaro termine di decadenza, come tale rilevabile d'ufficio in ogni fase e grado del processo, posto a tutela di un interesse generale e, pertanto, indisponibile e inderogabile per volere delle parti.

3.4.- Nel caso in esame, la deliberazione assunta dal consiglio direttivo in data 13.3.2023 è stata comunicata all'attore a mezzo pec in data 17.3.2023 e da questi impugnata con atto di citazione notificato al Consorzio in data 21.4.2023, dunque oltre il termine perentorio di trenta giorni stabilito dalla legge.

L'impugnativa pare, pertanto, tardiva, con conseguente potenziale assorbimento di ogni ulteriore questione di merito.

4.- Giova, in ogni caso, rilevarsi che, anche sotto i profili del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* il ricorso risulta carente.

4.1.- In punto di *fumus boni iuris* è, in questa fase, sufficiente rilevare che le condotte contestate all'attore - qualificabili come *“inadempienze”* anche in quanto chiare violazioni della buona fede contrattuale - appaiono, per natura e numero, connotate da non scarsa rilevanza e idonee a comportare il venir meno del rapporto fiduciario che deve presidiare il vincolo consortile, mentre l'attivazione del [REDACTED] volta a rimuovere la situazione lesiva risulta nella maggior parte dei casi successiva alle contestazioni elevategli e non sempre efficace, non consentendo per tale ragione di ritenere superati i rilievi mossi dall'organo direttivo.



4.2.- All'attore è stato, tra l'altro, contestato di aver i) presentato la propria attività imprenditoriale personale, pubblicizzandola su siti internet e pagine di ricerca (ad es. Pagine Gialle) quale "[REDACTED]", creando nella clientela servita la convinzione di usufruire di corse legate a tale marchio/servizio; ii) posto in essere attività di concorrenza sleale, seguitando a mantenere annunci pubblicitari inerenti la propria attività professionale a danno del Consorzio, nonostante l'ammonimento espresso dall'assemblea consortile del 25.5.2020, secondo cui, entro il termine del 31.5.2020, i consorziati che fossero autori di mezzi pubblicitari di qualunque tipo avrebbero dovuto eliminare detti mezzi in quanto contrari agli interessi economici del Consorzio; iii) deviato le chiamate della colonnina di prenotazione corse sulla propria utenza personale; iv) svolto un numero doppio di chilometri rispetto agli altri consorziati (da gennaio 2022 a gennaio 2023 km 145.103 con una media mensile pari a 12.091, a fronte di una media mensile dei colleghi di circa km 6.500), circostanza che dimostrerebbe lo sviamento perpetrato.

Le difese del F. [REDACTED] in merito a tali contestazioni non sono state esaustive né dirimenti.

4.3.- Dallo stesso atto di citazione¹, emerge che, solo in un numero esiguo di casi, il F. [REDACTED] ha tentato di interrompere i contatti con i siti contestati dal consiglio direttivo prima della riunione del 13.12.2022, in cui gli amministratori lo hanno invitato a rendere delucidazioni sulle condotte contestategli, mentre in buona parte dei casi [cfr. lett. c), d), e), f), g) e i) a pagg. 7-8 dell'atto di citazione] la richiesta di rimozione da parte del ricorrente è avvenuta dopo la predetta riunione, potendosi ragionevolmente ritenere che il F. [REDACTED] si sia attivato solo in quanto espressamente

¹ Si legge a pagg. 7-8 della citazione:

"Il Sig. [REDACTED] dopo il primo incontro del 13/12/22 si è subito attivato per la richiesta di cancellazione del proprio nominativo e n. di telefono dai siti internet segnalati (doc. 12) In particolare per:

- a) Pagine gialle – Pagine bianche: la richiesta di cancellazione del [REDACTED] era già stata avanzata con mail del 18/02/2020 senza esito e reiterata con mail del 07/12/22 (anteriormente al primo incontro del 13/12/22) e del 14/12/2022;
- b) Infobel: la richiesta di cancellazione era stata avanzata con mail del 28/05/2020 reiterata in data 13/12/22, come da riscontro di Infobel in pari data;
- c) Europages: la richiesta di cancellazione è stata avanzata dal Sig. [REDACTED] con mail del 13/12/22 immediatamente al termine del primo incontro;
- d) Guidalberghiera.net: la richiesta di cancellazione del [REDACTED] è stata presentata con mail del 14/12/22, anche qui immediatamente dopo il primo incontro;
- e) Aziendeitaliane.net: la richiesta di cancellazione del [REDACTED] è stata avanzata con mail del 14/12/22, immediatamente dopo il primo incontro;
- f) Trovavetrine.it: la richiesta del [REDACTED] di cancellazione è stata avanzata con mail del 13/01/23 immediatamente dopo il secondo incontro;
- g) Telefono-società.it: la richiesta del [REDACTED] di cancellazione è stata avanzata con mail del 17/12/22, dopo il primo incontro e prima del secondo;
- h) Reteimprese: la richiesta, avanzata nei mesi precedenti, è stata reiterata con mail del 15/03/23
- i) LinkedIn.com: l'account risulta cancellato. Detto contatto non è più visibile ed il [REDACTED] non ha infatti più accesso a far tempo dal primo incontro 13/12/22;
- j) Prontoimprese.it: reiterata richiesta con mail del 23/03/23 e del 31/03/23
- k) Elenchitelefonicisti.it: reiterata richiesta di cancellazione avanzata dal [REDACTED] con mail del 27/03/23
- l) Webrica.it: il n indicato è riferito al vecchio [REDACTED] di Milano cui il S. [REDACTED] era Presidente che fungeva da centralino ma del quale, da circa il 2018 non fa più parte;
- m) Inelenco.it: [REDACTED] ha verificato la presenza dei suoi dati su tale sito ma non è risultato presente".



invitato a farlo e per evitare conseguenze personali. Vi sono poi casi in cui l'attore fa riferimento a una "richiesta reiterata" [cfr. lett. h), j) e k)], che indurrebbe a supporre che una prima richiesta di rimozione sia stata formulata anteriormente alla riunione: di tali ipotetiche precedenti richieste non vengono, tuttavia, forniti dettagli o riferimenti temporali.

Come allegato e documentato dalla resistente, e non efficacemente smentito *ex adverso*, prima di procedere alla notifica dell'esclusione del [redacted] il consiglio direttivo ha effettuato un ulteriore controllo rispetto alle pubblicità *on line* (ricercando le parole "taxi" e [redacted], senza inserire i dati personali del ricorrente) ottenendo ancora una volta il rimando diretto al [redacted] per i siti elencati a pag. 7-8 della memoria difensiva del Consorzio e risultanti dalle pagine web prodotte dalla difesa resistente *sub* doc.15.

4.4.- Inverosimile appare, da ultimo, la spiegazione fornita dal [redacted] in merito alla contestata deviazione delle chiamate. Il ricorrente, oltre a evidenziare la natura risalente dell'illecito denunciato, ha negato "*di aver personalmente effettuato tale operazione*" segnalando che "*se lo sportellino della colonnina non veniva chiusa (cosa che quasi sempre si verificava) chiunque era in condizioni di digitare sulla tastiera ed inserire un qualsiasi numero di telefono per consentire la deviazione di chiamata*"; ben conoscendo il meccanismo in oggetto, il ricorrente ha, quindi, ipotizzato che altri (di cui, tuttavia, non ha specificato l'identità) avrebbero inserito il suo numero di cellulare, e ciò "*solo per metterlo in cattiva luce e in una posizione "scomoda"*".

È sul punto sufficiente osservare che, se in conseguenza delle deviazioni di chiamata è stato possibile all'attore, come contestato dal Consorzio e non *ex adverso* smentito, svolgere un numero di corse doppio rispetto a quello dei colleghi, la posizione in cui il medesimo attore è stato posto "grazie" a tali deviazioni pare, invero, sotto il profilo economico, tutt'altro che "scomoda".

Le difese del [redacted] non sembrano, in definitiva, idonee a far ritenere inconsistenti gli addebiti contestati e/o sanata la situazione lesiva lamentata dal Consorzio.

4.5.- Né ricorrono i vizi procedurali denunciati dall'attore.

Quest'ultimo ha, in particolare, lamentato il mancato rispetto di un procedimento di infrazione predeterminato e connotato dalle necessarie garanzie di difesa, ritenendo indefettibile una previa elencazione delle condotte suscettibili di essere qualificate come "inadempienze" e delle corrispondenti sanzioni, seguita dalla specifica contestazione al consorziato, dalla possibilità per quest'ultimo di esercitare il proprio diritto di difesa e, solo all'esito, dall'applicazione di una sanzione proporzionata all'illecito eventualmente emergente.

Orbene, va in primo luogo osservato che una simile articolazione del procedimento di esclusione non è contemplata dalla legge che pure prevede l'ipotesi dell'esclusione all'art. 2609 c.c. né dallo statuto del Consorzio che, all'art. 7, si limita a stabilire che il consiglio direttivo "*può decidere in*



qualsiasi momento l'esclusione del consorziato che abbia perduto anche solo uno dei requisiti per l'ammissione al consorzio o che sia reso inadempiente verso il consorzio stesso o che si trovi in situazione tale da non potere perseguire gli scopi sociali".

In relazione al procedimento da seguire, la norma statutaria fa unicamente riferimento alla necessità di notificare la delibera all'interessato "entro 15 giorni dalla data del verbale che ne dispone l'esonero mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o pec", adempimento nella specie correttamente eseguito. Non solo.

Come allegato dallo stesso attore, pervenuta in data 28.11.2022 al consiglio direttivo, da parte del legale incaricato da alcuni consorziati, notizia di precisi comportamenti contrari all'interesse del Consorzio attribuibili a [REDACTED] (in particolare, aver svolto pubblicità indicando il proprio recapito telefonico personale su siti quali "pagine gialle.it", "pagine bianche.it", "infobel.it", "europages.it", etc. accostandolo al riferimento e al recapito telefonico del Taxi Co. [REDACTED] nonché essere titolare di ulteriori annunci pubblicitari in concorrenza con il Consorzio medesimo), il consiglio direttivo ha avviato un'istruttoria nei confronti del ricorrente, invitandolo alla riunione del 13.12.2022 nella quale gli sono state richieste delucidazioni e lo stesso è stato ascoltato; è seguito, in data 12.1.2023, un secondo incontro con il consiglio direttivo nel quale il ricorrente ha dichiarato di aver avanzato richiesta di chiusura e cancellazione delle sue posizioni personali, con gli esiti (carenti) di cui sopra, che l'attore, come visto, non risulta aver colmato neppure in giudizio.

Ora, è sulla base delle stesse allegazioni e produzioni attoree che pare evidente che il provvedimento di esclusione emesso dal consiglio sia stato assunto dopo aver dato al [REDACTED] la possibilità di fornire spiegazioni e difendersi a fronte di precise contestazioni mosse, fermo restando il principio generale in base al quale, ai fini della validità della delibera di esclusione, la causa di esclusione posta alla base di tale deliberazione deve risultare dalla decisione medesima non potendo essere indagate in giudizio - e dunque *ex post* - altre e diverse ragioni di esclusione.

Come affermato dalla giurisprudenza, la comunicazione della delibera di esclusione svolge la mera funzione di informare il socio (in questo caso, il consorziato) delle ragioni ritenute in concreto dall'organo deliberante giustificative dell'esclusione; rispetto a tali motivazioni, il giudice dovrà verificare la coerenza con le previsioni di legge e di statuto, oltre ad accertarne la congruità (cfr. Tribunale di Venezia, 2.2.2023).

Nel caso in esame, la deliberazione, quanto meno in riferimento alle censure sopra esaminate, appare sufficientemente circostanziata e correttamente portata a conoscenza dell'attore, al quale è stato garantito l'esercizio del diritto di difesa prima della sua emissione, con conseguente infondatezza, anche sul punto, del ricorso.



5.- Nemmeno possono ritenersi sussistenti le ragioni di urgenza fatte valere dal ricorrente.

La difesa del [REDACTED] ha incentrato l'esistenza del *periculum in mora* nel venir meno di qualsiasi forma di sostentamento del ricorrente e della sua famiglia come conseguenza dell'esclusione dal Consorzio.

L'irreparabilità del danno, pertanto, più che collegarsi al mero pregiudizio di carattere economico (che, come tale, sarebbe suscettibile di riparazione pecuniaria), è rappresentata in termini di pericolo - concreto e attuale - di non avere mezzi di sostentamento, fondato sulla circostanza che il ricorrente prestasse attività lavorativa unica presso il [REDACTED] di [REDACTED] e sull'assunto che non possa prestarla al di fuori di tale organismo.

All'udienza del 20.6.2023, questo g.des., ritenuta la necessità di verificare quanto allegato dal ricorrente in punto di *periculum in mora*, ha disposto che lo stesso depositasse il libro o registro corrispettivi relativo al periodo da ottobre 2022 all'attualità.

Orbene, il registro prodotto in atti dal ricorrente è risultato gravemente carente sotto il profilo della compilazione, mancando per tutte le fatture il numero e per molte di esse l'importo incamerato dall'emittente.

È evidente che da tale registro contabile non è possibile evincere l'ammontare dei ricavi effettivamente conseguiti dall'attore a seguito dell'esclusione dal Consorzio né compiere un attendibile confronto con quanto dallo stesso in precedenza percepito.

Del tutto arbitrario deve, quindi, ritenersi il conteggio attoreo in base al quale la media mensile dei ricavi conseguiti dal [REDACTED] nel periodo ottobre 2022 - marzo 2023 sarebbe di circa € 500,00, e, successivamente, di circa € 170,00, dal momento che tale calcolo è stato eseguito sommando i soli ricavi emergenti dalle fatture per le quali risulta indicato il relativo importo, con esclusione di tutti gli altri ricavi non indicati.

A quanto sopra si aggiungono le incongruenze puntualmente segnalate in udienza dalla difesa resistente relative alla non corrispondenza tra importi percepiti dal [REDACTED] e numero di corse effettuate (come elencate dal Consorzio²), tenuto conto del costo medio minimo di una corsa in città, nonché tra dette corse e i giorni di riposo indicati nel registro corrispettivi.

Sulla scorta di tali contrastanti e/o carenti elementi non è, all'evidenza, possibile formulare un giudizio positivo in ordine all'effettiva mancanza di mezzi di sostentamento necessari per vivere.

6.- Sulle spese, l'ordinanza di rigetto del ricorso cautelare proposto in corso di causa non deve contenere un'autonoma liquidazione delle spese della fase cautelare endoprocessuale, essendo tale liquidazione rimessa al giudice di merito contestualmente alla valutazione dell'esito complessivo

² Si noti che l'attendibilità dell'elenco prodotto quale doc. 16 da parte resistente sin dalla relativa costituzione in giudizio è stata *ex adverso* contestata solo all'udienza del 6.7.2023.



Decreto di rigetto n. cronol. 686/2023 del 19/07/2023
RG n. 5489/2023 -1

della lite (cfr. *ex multis* Cass. 12898/2021); si rimanda, pertanto, al procedimento di merito per la liquidazione delle spese della fase cautelare.

p.q.m.

il giudice, visti gli artt. 669-*quater*, 669-*septies* e 700 c.p.c.,

rigetta il ricorso cautelare proposto in corso di causa da [redacted] nei confronti di [redacted]
[redacted] spese al merito.

Si comunichi.

Brescia, 19 luglio 2023

Il Giudice
dott. Angelica Castellani

